

Delibera del Consiglio Comunale
n. 25 del 16/12/2004

Modifica art. 5, comma 1 del regolamento per la disciplina della Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del Reg. del 30/11/2000.

L'art. 5, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), viene sostituito dal seguente:

Art.5
(Valore aree fabbricabili)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell' articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati *come dal seguente prospetto*:

Zone omogenee	Valori al MQ
APRE	Zona di recupero Euro 25,82
AR	Zona di risanamento urbanistico ed edilizio Euro 25,82
BR	Zona di recupero Euro 25.82
BRI	Zona di recupero edilizio urbanistico Euro 25.82
CL	Zona di espansione residenziale lottizzata Euro 23.24
C	Zona di espansione residenziale Euro 18.08
DC	Zona commerciale artigianale lottizzata Euro 11.36
DC	Zona commerciale artigianale Euro 7.00
D	Zona industriale lottizzata Euro 15.49
D	Zona industriale Euro 6.00
F2	Zona di interesse pubblico e privato lottizzato Euro 11.36
F2	Zona di interesse pubblico e privato Euro 7.00

Nota:

per tutte le aree del P.R.G., di cui sopra, ricadenti all'interno di qualsiasi vincolo di inedificabilità temporanea (P.A.I./Vincolo idrogeologico/Vincolo del Genio Civile) si applicherà un abbattimento del 40%.